

Dott. Sandro Guarnieri
Dott. Marco Guarnieri
Dott. Corrado Baldini

*A tutti i sigg.ri Clienti
Loro sedi*

Reggio Emilia, lì 28/06/2019

Dott.ssa Clementina Mercati
Dott.ssa Sara Redeghieri
Dott. Paolo Caprari
Dott.ssa Elisa Cattani
Dott.ssa Beatrice Cocconcelli

CIRCOLARE N. 31-2019

Approfondimento

Avv. Simone Baldini
Avv. Francesca Palladi

Oggetto: Fattura immediata dal prossimo 1° Luglio – Data da indicare in fattura

Com'è noto, a norma dell'art. 21, quarto comma del D.P.R. 633/1972 nella versione modificata dal D.L. 23.10.2018 n. 119, a partire dal prossimo 1° Luglio la fattura immediata può essere emessa non più entro le ore 24 del giorno di effettuazione dell'operazione, bensì nei 10 giorni successivi. Scopo del differimento è quello rendere la vita più facile a quei contribuenti che non sono in grado di conoscere immediatamente la data di effettuazione dell'operazione (si pensi al professionista che viene pagato con bonifico bancario di cui necessariamente viene a conoscenza qualche giorno dopo). In questo caso, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella circolare 17.6.2019 n. 14, par. 3.1, in cui vi è differenza tra la data di effettuazione dell'operazione e la data di emissione della fattura e trasmissione allo SdI, **la data da indicare in fattura deve essere quella di effettuazione dell'operazione.** Ciò significa che, anche se l'operatore decidesse di "emettere" la fattura elettronica non entro le ore 24 del giorno di effettuazione dell'operazione (caso tipico della fattura immediata) bensì in uno dei successivi 10 giorni previsti dal novellato articolo 21, comma 4, primo periodo, del decreto IVA, la data del documento dovrà sempre essere valorizzata con la data di effettuazione dell'operazione **e i 10 giorni citati potranno essere sfruttati per la trasmissione della fattura elettronica allo SdI.**

Sede legale
Via Emilia all'Angelo n. 44/B
42124 Reggio Emilia
CF 01180810358
Piva 01180810358

Tel. +39 0522 941069
Fax +39 0522 941885
Mail info@sgbstudio.it
www.sgbstudio.it

Così, per esempio, se un'operazione è effettuata il 28.9.2019, la fattura "immediata" che la documenta può essere:

- emessa (ossia generata e inviata allo SdI) il medesimo giorno, così che "data dell'operazione" e "data di emissione" coincidano ed il campo "Data" della sezione "Dati Generali" sia compilato con lo stesso valore (28 settembre 2019);
- generata il giorno dell'operazione e trasmessa allo SdI entro i 10 giorni successivi (in ipotesi l'8 ottobre 2019), valorizzando la data della fattura

(campo "Data" della sezione "Dati Generali" del file) sempre con la data di effettuazione dell'operazione (in ipotesi il 28 settembre 2019);

- generata e inviata allo Sdi in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra la data di effettuazione dell'operazione (28 settembre 2019) e il termine ultimo di emissione (8 ottobre 2019), valorizzando la data della fattura (campo "Data" della sezione "Dati Generali" del file) sempre con la data dell'operazione (28 settembre 2019).

Infine va ricordato che, in una delle sue Faq del 3.12.2018, l'Agenzia delle Entrate aveva precisato che limitatamente al primo semestre 2019, non si applica alcuna sanzione al caso in cui la fattura elettronica venga trasmessa allo Sdi in una data successiva a quella di emissione (indicata in fattura) purchè la trasmissione avvenga entro il termine di liquidazione dell'IVA periodica cui partecipa la fattura stessa. Così, ad esempio, se un corrispettivo viene incassato il 20 Gennaio 2019 e la fattura viene emessa nella stessa data, può essere trasmessa allo Sdi entro il 16 Febbraio, termine per la liquidazione periodica di Gennaio. **A partire dal prossimo 1° Luglio tale comportamento transitorio non è più consentito e la trasmissione allo Sdi delle fatture immediate deve avvenire nei 10 giorni successivi alla data di effettuazione dell'operazione.**

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.